

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 2014

Individuazione delle modalità di deduzione dall'IRPEF delle erogazioni liberali effettuate a favore dell'Unione Buddhista Italiana. (14A04471)

(GU n.134 del 12-6-2014)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 245, concernente «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

Visto, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della citata legge n. 245 del 2012, il quale prevede che a decorrere dal periodo d'imposta 2013 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore dell'Unione Buddhista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e delle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della citata legge n. 245 del 2012;

Visto il comma 3, del medesimo articolo 19 della legge n. 245 del 2012, il quale demanda l'individuazione delle modalità relative alla deduzione a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Modalità per la deduzione delle erogazioni liberali versate a favore dell'Unione Buddhista Italiana.

1. Le erogazioni liberali in denaro destinate alle attività di religione o di culto nonché al rimborso delle spese dei ministri di culto, versate a decorrere dal 1° gennaio 2013 dalle persone fisiche a favore dell'Unione Buddhista Italiana debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di euro 1.032,91, dai seguenti documenti:

a) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'Unione Buddhista Italiana, contenente la causale dell'erogazione liberale;

b) ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accredito dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario o postale intestato all'Unione Buddhista Italiana, in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale;

c) quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Unione Buddhista Italiana su appositi stampati predisposti e numerati da detta Unione e contenente il numero progressivo della quietanza, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale e la causale dell'erogazione liberale, in caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario.

2. I soggetti che effettuano le erogazioni di cui al comma 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari entro i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti comprovanti le erogazioni medesime.

Roma, 30 maggio 2014

Il Ministro: Padoan